



Qualche volta i falsi professionisti non risarciscono i danni

Data 25 settembre 2016
Categoria medicina_legale

Se un falso dentista (magari un odontotecnico) combina un pasticcio, il cliente puo' essere risarcito solo se invoca la responsabilita' extracontrattuale: la responsabilita' contrattuale, essendo il contratto nullo, non puo' essere invocata. C'e' quindi la possibilita' di un negato risarcimento. Attenzione!
(Cass.n 12996/2016)

Il fatti:
molti anni fa (ma sono i tempi processuali italiani) un paziente, curato maldestramente da un dentista "abusivo", aveva subito un danno, per cui aveva richiesto risarcimento da inadempienza contrattuale.
Non era stata avanzata richiesta di risarcimento per responsabilita' extracontrattuale.
I magistrati hanno pero' rilevato la nullita' del contratto con il falso professionista. La nullità del contratto, rilevabile di ufficio, comporta il rigetto delle pretese risarcitorie se non è stata avanzata domanda di responsabilità extracontrattuale.
Da ciò derivava che, non essendoci stato un contratto valido, non puo' essere accolta la domanda di risarcimento per inadempienza del contratto stesso: "il divieto delle attività (di cure odontoiatriche) effettuate dall'odontotecnico elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento di prestazioni, che la stessa legge inibisce proprio a tutela dell'interesse pubblico al possesso delle necessarie competenze tecniche".

In conclusione il poveretto, ingannato e rovinato da un falso dentista, pur avendo subito un chiaro "danno ingiusto", non potra' essere risarcito.

Daniele Zamperini